

a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari;

c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività;

d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.”.

In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs n.103/1996, recante per l'appunto norme " in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione ", che, all'art. 1, rubricato "Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti, prevede : "Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2 , comma 25, della legge 8 agosto 1995 , n. 335, assicura , ... , la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi" e che, all'art. 3, demanda ai soli "enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta degli albi" la competenza a deliberare sulle forme gestorie, tra quelle previste dalla medesima norma, sancendo la inclusione della categoria nella forma di previdenza di cui all'art.2, comma 26 l. n. 335/1992, solo in caso di "mancata adozione delle delibere di cui al comma 1",ossia solo qualora gli enti esponenziali e gli enti abilitati alla tenuta degli albi omettano di deliberare sulla specifica forma di previdenza della categoria.

Tale essendo il quadro normativo è palese che il comma 26, dell'art. 2 l. n. 335/95 ["...a decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'I.N.P.S., e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, **attività di lavoro autonomo**, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (...)] abbia, rispetto al precedente comma 25, differente ambito soggettivo di applicazione: quest'ultimo è, infatti, rivolto alla tutela previdenziale dei soggetti che svolgano una libera professione il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in appositi albi, il primo è invece indirizzato ai lavoratori autonomi per i quali non è prevista iscrizione in albi e che siano privi anche di ente previdenziale di categoria.

In tal senso del resto si era pronunciata anche la Corte di Cassazione secondo cui : " (...) i professionisti iscritti ad albi o elenchi non sono iscritti nella gestione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ma nella gestione di cui al comma 25 del citato art. 2. Va infatti rammentato che, nel complessivo piano di estensione della tutela previdenziale a categorie che in precedenza ne erano prive, la L. n. 335 del 1995 ha agito con due diverse disposizioni: da un lato, con l'art. 2, comma 25, ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in appositi albi o elenchi. Si trattava, in questo caso, di regolamentare quei liberi professionisti per i quali esisteva un ente deputato alla tenuta degli albi, ma che non avevano, a differenza di altre categorie, una apposita cassa di previdenza e che



